



Tribunale di Brindisi

Sezione civile

proc. n. 2152/2024 R.G.

Il Giudice

letti gli atti,

vista l'eccezione di incompetenza del Tribunale ordinario adito, per avere le parti sottoscritto una clausola di compromissione di ogni controversia derivante dal contratto ad un arbitrato rituale;

considerato, in via preliminare, che la clausola in parola deve ritenersi operativa, anche a seguito dell'avvenuta risoluzione del contratto, atteso che, ai sensi dell'art. 808, comma 2, c.p.c. *“la validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce”*, a sancire dunque il principio di autonomia della clausola compromissoria, in virtù del quale essa ha un'individualità nettamente distinta dal contratto nel quale inserita, non costituendone un accessorio; con la conseguenza che la nullità del negozio sostanziale non travolge, per trascinamento, la clausola compromissoria in esso contenuta, restando rimesso agli arbitri l'accertamento della dedotta invalidità (Cass. 06/11/2013, n. 25024 e, nello stesso senso, n. 17711 del 06/08/2014);

considerato infatti che la clausola compromissoria costituisce un negozio ad effetti processuali a se' stante rispetto al contratto in cui è inserita (Cass. s.u. 3989/1977; Cass. 2529/2005; Cass. 2011/1990; Cass. 8376/2000; Cass. 7839/2011; Cass. 22608/2011; Cass. 29261/2011; Cass. 25024/2013; Cass. 18134/2013; Cass. 1439/2020), atteso che *“a differenza del contratto principale, che vede le parti su contrapposte posizioni di interesse, nella clausola compromissoria si registra – già inizialmente – un'oggettiva convergenza di interessi, essendo proposito comune dei contraenti di devolvere agli arbitri le controversie riguardanti uno specifico rapporto sostanziale”* (Cass. n. 7201/2023) e tale connotazione rende giustificazione sul piano concettuale della ravvisata autonomia della clausola rispetto al contratto cui si riferisce. Si è peraltro precisato che secondo la dottrina prevalente, la clausola compromissoria presenta – invece - il duplice carattere dell'autonomia e dell'accessorietà: è negozio strutturalmente distinto da quello da cui scaturisce il rapporto sostanziale tra le parti, ma è al contempo accessorio ad esso e parimenti strumentale in vista dell'attuazione del regolamento di interessi concepito dai contraenti. (Cass. 4842/2000; Cass. 9162/1995; Cass. 48/1981).

atteso che questo magistrato non ha avuto alcun riscontro della giurisprudenza di legittimità di segno opposto citata da parte CP_I

considerato che, nel merito, la controversia in oggetto risulta rientrante nell'ambito di applicazione della clausola compromissoria, che ha devoluto alla competenza degli arbitri ogni controversia insorgenda fra le parti relativa alla validità, interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto; ritenuto che infatti l'ingiunzione di pagamento – e la conseguente opposizione – riguardi per l'appunto l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;

considerato che *“in tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale”* (Cass., ord., 24/09/2021, n. 25939) ed essendo congrua, per tale ragione, la compensazione integrale delle spese di lite.

p.q.m.

dichiara la propria incompetenza in favore di un collegio arbitrale;

compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Manda alla Cancelleria per i dovuti adempimenti.

Brindisi, 30/12/2025.

Il Giudice
Roberta Marra